




EURO
E Y P Q



Ordine degli
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
Conservatori
della provincia di
Perugia

15 febbraio 2019

Via Settevalli n. 326 - 06129 Perugia

ore 15.00 - 19.00

e-fattura

Un MECCANISMO

logico

Obbligo di fatturazione elettronica

La Legge 24-12-07, n. 244 (*Finanziaria 2008*), all'art. 1, commi 209-214, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

A far data dal 31-03-15, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza al Decreto Legislativo 20-02-04, n. 52 (*recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA*), e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 07-03-05, n. 82.

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Più in generale, a modifica del Decreto Legislativo 05-08-15, n. 127, la Legge 27-12-17, n. 205 (*Legge di bilancio 2018*), all'art. 1, comma 909, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono ammesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici della Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Restano esonerati solo i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 06-07-11, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15-07-11, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23-12-14, n. 190”.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dalle previsioni di cui sopra la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18-12-97, n. 471.

Gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17-06-14 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Il sistema di interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 07-03-08 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio (S.d.I.) e Sogei (Società Generale di Informatica S.p.A.) quale struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del sistema.

Il S.d.I. è un sistema informatico di smistamento in grado di:

- **ricevere i documenti (*fatture o note*) sotto forma di file;**
- **effettuare controlli sui file ricevuti;**
- **trasmettere i documenti ai destinatari (*pubbliche amministrazioni e privati*)**
- **inviare le notifiche/esiti relativi alla trasmissione dei documenti.**

I dati dei documenti in formato elettronico da trasmettere attraverso il S.d.I. (siano essi sotto forma di Fattura, Nota di debito o Nota di credito) devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche tecniche disciplinate, nell'ordine:

PER DOCUMENTI DESTINATI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- dall'allegato A) al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 reperibile sul sito www.fatturapa.gov.it alla pagina **“Documentazione fatturaPA”**;
- dall'allegato B) al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 reperibile sul medesimo sito alla pagina **“Documentazione Sistema Interscambio”**;

PER DOCUMENTI DESTINATI A SOGGETTI PRIVATI

- dall'allegato A) al Provvedimento n. 89757/2018 della Agenzie delle Entrate reperibile alla pagina **“Fatturazione elettronica”**.

Formati di firma e riferimento temporale

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, ogni documento in formato elettronico XML da trasmettere al Sistema di Interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate indirizzato ad una Pubblica amministrazione (*o parificato*) deve essere firmato dal soggetto che lo emette tramite un certificato di firma qualificata.

Diversamente, ai sensi e per gli effetti di cui al [Provvedimento n. 89757/2018](#) della Agenzia delle Entrate, per quanto ai documenti in formato elettronico XML da trasmettere al Sistema di Interscambio indirizzati a soggetti privati l'apposizione della firma digitale è facoltativa, ovvero a discrezione del soggetto emittente.

I formati di firma ammessi sono i seguenti:

- **CAAdES-BES (*CMS Advanced Electronic Signatures*)** con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010;
- **XAdES-BES (*XML Advanced Electronic Signatures*)**, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010.

Nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped".

Per i soli documenti in formato elettronico XML indirizzati a soggetti privati è possibile utilizzare la firma digitale in formato CAAdES con certificato di firma elettronica rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (*certificato "Entratel" ottenuto dall'Agenzia delle Entrate*).

In base al formato di firma elettronica certificata adottato l'estensione del file del documento in formato XML assume il valore “.xml.p7m” - con firma CadES-BES - oppure rimane “.xml” - con firma XadES-BES.

Ad esempio:

- “IT999999999999_00001.xml.p7m” (con firma *CadES-BES*);
- “IT999999999999_00001.xml” (con firma *XadES-BES*).

Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “*signing time*”, che riporta la data e l'ora, ed anche la “*time zone*” e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l'apposizione della marca temporale.

Formato e nomenclatura dei file da trasmettere

I documenti in formato elettronico (*siano essi sotto forma di Fattura, Nota di debito o Nota di credito*) devono essere trasmessi al S.d.I. sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato XML contenente un singolo documento;
- b) un file in formato XML contenente un lotto di documenti.

Il lotto è rappresentabile all'interno del tracciato del file grazie alla divisione della struttura tra “header”, comune all'intero lotto, e “body,” specifico per ogni singolo documento;

- c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b). Il formato di compressione accettato è il formato “.zip”.

Nei casi a) e b) il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese

identificativo univoco
del soggetto trasmittente

progressivo
univoco del file

Il codice paese è espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (*IT per la nazione Italia*).

L'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (*codice fiscale nel caso di soggetto residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all'estero*).

La lunghezza dell'identificativo è di:

- 11 caratteri (*min*) o 16 caratteri (*max*) nel caso di codice paese = IT;
- 2 caratteri (*min*) o 28 caratteri (*max*) nel caso di codice paese ≠ IT.

Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95.

Ad esempio:

- **ITAAABBB99T99X999W_00001.xml;**
- **IT99999999999_00002.xml;**
- **ITAAABBB99T99X999W_AfiPt.xml.;**
- **IT99999999999_rTp12.xml.p7m (*qualora firmato con firma CadES-BES*).**

Nel caso c) - ossia di file compresso - il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura e la sua estensione può essere solo “.zip”.

Il file compresso (con estensione “.zip”) non deve mai essere firmato digitalmente ma, nell'eventualità del caso (per obbligatorietà o meno), deve essere firmato ogni singolo file XML in esso contenuto.

Ad esempio:

- **ITAAABBB99T99X999W_00001.zip, che al suo interno contiene:**
 - ✓ **ITAAABBB99T99X999W_00002.xml;**
 - ✓ **ITAAABBB99T99X999W_00003.xml;**
 - ✓ **ITAAABBB99T99X999W_00004.xml.p7m (qualora firmato con firma CadES-BES).**

La nomenclatura dei file viene mantenuta nella fase di inoltro al soggetto ricevente. Qualora sia inviato al S.d.I. un file compresso (con estensione “.zip”), il S.d.I. trasmette al soggetto ricevente il file o i file in esso contenuti e non il file compresso.

Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato nella medesima annualità.

Trasmissione dei file al Sistema di Interscambio

La trasmissione dei file al Sistema di Interscambio può essere effettuata tramite i seguenti canali:

- sistema di posta elettronica certificata (*PEC*);
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (*SPCoop*);
- sistema di trasmissione basato su protocollo SFTP;
- sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web [“Fatture e corrispettivi”](#).

Trasmissione dei file tramite posta elettronica certificata

Il soggetto trasmittente che intende utilizzare la posta elettronica certificata come canale di trasmissione dei file al Sistema di Interscambio deve avvalersi di un gestore incluso in apposito elenco pubblico gestito dall'AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*).

Il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di PEC.

Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto a garantire il suo invio.

Nel rispetto di tale limite dimensionale è possibile inviare, con lo stesso messaggio, uno o più file allegati.

Il singolo file non deve superare i 5 megabytes.

La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del S.d.I. sdi01@pec.fatturapa.it pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it.

Con il primo messaggio di risposta (*notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito*) il S.d.I. comunica al soggetto trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per le successive trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal S.d.I. per i messaggi in risposta.

L'avvenuta lettura del messaggio da parte del S.d.I., ed il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente, sono certificati dal S.d.I. attraverso l'invio al mittente di ricevute o notifiche ad hoc.

Trasmissione dei file per via telematica

Tale modalità o canale prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet disponibile su interfaccia web di fruizione dei servizi **[“Fatture e corrispettivi”](#)**.

Per accedere al Sistema di Interscambio è necessario essere in possesso di credenziali **[Entratel o Fisconline](#)** oppure del Sistema pubblico di identità digitale (**[SPID](#)**) o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (**[CNS](#)**) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tramite questa funzionalità il soggetto trasmittente può inviare un documento/file (*fattura o nota*) o un archivio di documenti con una dimensione massima di 5 megabytes.

Successivamente all'invio l'utente può attendere online l'esito dei controlli svolti sui file trasmessi e ricevere direttamente la ricevuta di consegna o l'eventuale notifica di scarto, ovvero visualizzare l'esito dell'invio in un secondo momento accedendo alle funzionalità di monitoraggio rese a disposizione sul sito del S.d.I. o sull'interfaccia web precedentemente indicati.

Controlli sui file ricevuti e notifiche da parte del S.d.I.

Per ogni file ricevuto il Sistema di Interscambio, che agisce da sistema di smistamento, effettua una serie di controlli propedeutici alla trasmissione. Il mancato superamento dei controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- **nomenclatura ed unicità del file trasmesso;**
- **dimensioni del file;**
- **integrità del documento;**
- **autenticità del certificato di firma (*qualora obbligatoria e/o apposta*);**
- **conformità del formato, coerenza e validità del contenuto;**
- **unicità del documento;**
- **recapitabilità del documento.**

A conclusione del processo di controllo/verifica dei file ricevuti il S.d.I. procede all'invio delle relative comunicazioni/notifiche (*file messaggio*) al soggetto trasmittente anch'esse sotto forma di file XML e secondo il canale di trasmissione prescelto (*PEC, trasmissione telematica, ecc.*). A seconda del destinatario del documento (*pubblica amministrazione o soggetto privato*) il tipo di messaggio può assumere i seguenti valori:

- **RC - Ricevuta di consegna;**
- **NS - Notifica di scarto;**
- **MC - Notifica di mancata consegna;**
- **NE - Notifica esito cedente / prestatore;**
- **MT - File dei metadati;**
- **EC - Notifica di esito cessionario / committente;**
- **SE - Notifica di scarto esito cessionario / committente;**
- **DT - Notifica decorrenza termini;**
- **AT - Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.**

Conservazione dei documenti in formato elettronico XML

Il processo di produzione ed emissione di un documento in formato elettronico XML (sia esso sotto forma di Fattura, Nota di debito o Nota di credito) trova termine nella conservazione del documento stesso secondo le regole tecniche disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03-12-13.

Ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo 07-03-05, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la conservazione può essere svolta:

- all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore del documento informatico;**
- affidandola ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale.**

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti un servizio di conservazione dei documenti - A TITOLO GRATUITO - fruibile attraverso il sistema web [“Fatture e Corrispettivi”](#).

Il servizio di conservazione è rivolto sia agli operatori economici che a coloro che ricevono documenti in formato elettronico (*e ai relativi intermediari incaricati*).

La funzionalità prevede come prerequisito l'adesione ad un accordo di servizio specifico.

L'adesione all'accordo avviene mediante esplicita accettazione da parte dell'utente delle condizioni in esso contenute nell'area del servizio di conservazione, previa autenticazione, per conto proprio o del/dei soggetti incaricante/i. Il link di adesione viene reso visibile solo se l'utente non risulti già autorizzato alla conservazione.

Viceversa, qualora l'utente abbia già aderito al servizio di conservazione, egli vedrà la sola funzionalità di revoca del servizio.

I servizi messi a disposizione dal servizio di conservazione offerto dalla Agenzia delle Entrate comprendono:

- 1. la possibilità di conservare fatture singole o fatture singole contenute in file archivio;**
- 2. la possibilità di richiedere l'esibizione delle fatture conservate;**
- 3. la possibilità di visualizzare gli esiti delle proprie richieste e di reperire la messaggistica di ritorno del sistema di conservazione;**
- 4. la possibilità di scaricare i "Pacchetti di distribuzione" contenenti le fatture per le quali si è chiesta l'esibizione, a valle di una motivazione specifica.**

Ai sensi e per gli effetti di cui al [Provvedimento n. 89757/2018](#) della Agenzia delle Entrate, a seguito della adesione all'accordo di servizio specifico, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno automaticamente portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

In caso di avvenuto recesso, il contribuente potrà richiedere esclusivamente l'esibizione delle fatture elettroniche conservate prima del recesso per le quali l'Agenzia delle Entrate garantirà il servizio di conservazione per il tempo previsto dall'accordo (15 anni).

LA RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE
DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA'
ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

PRATICO SOFTWARE

PROFESSIONALITA' ALLA PORTATA DI TUTTI

www.praticosoftware.com - info@praticosoftware.com